

# **REGOLAMENTO PER LA CONDUZIONE DEGLI SPAZI DI AGGREGAZIONE E STUDIO IN AUTOGESTIONE**

## **Art.1**

### **Obiettivi e finalità**

1. L'Università degli Studi di Perugia, al fine di promuovere, sostenere e sviluppare nelle forme previste dal proprio statuto e dalle azioni programmate nel Piano Strategico 2014-2015, il sostegno ed il potenziamento dei servizi a favore degli studenti, ha attivato il progetto "Spazi di Aggregazione e Studio in Autogestione (SASA)", nell'ambito del quale si impegna a mettere a disposizione degli spazi e infrastrutture destinati allo studio ed all'aggregazione culturale da condurre in autogestione.
2. Gli spazi sono a disposizione di tutti gli studenti e la relativa amministrazione e gestione è svolta dal Consiglio degli Studenti, attraverso la figura dello Studente Coordinatore di cui all'art.2, secondo le modalità di cui al successivo art. 4.
3. I SASA sono individuati tra quelli di proprietà o presi in disponibilità a diverso titolo.

## **Art.2**

### **Lo Studente Coordinatore**

1. Lo "Studente Coordinatore" è il soggetto preposto alla conduzione dei SASA, con il compito primario di intraprendere tutte le azioni necessarie affinché l'autogestione avvenga nel rispetto del presente regolamento, delle normative nazionali, locali, universitarie, delle norme in materia di sicurezza, regolarità e salute nei luoghi di lavoro nonché delle norme di ordine pubblico.
2. Lo "Studente Coordinatore", per la conduzione dei SASA, deve essere in possesso di specifiche competenze e abilitazioni in materia di sicurezza, misure antincendio e primo soccorso. A tale riguardo, al fine dell'acquisizione delle suddette competenze, agli studenti selezionati saranno erogati specifici corsi dall'Università di Perugia:
  - il Corso di Addetto al Pronto Soccorso, della durata di 12 ore, erogato da un medico competente dell'Università di Perugia;
  - il Corso di Addetto Antincendio Rischio Basso, della durata di 4 ore, erogato dalla Ripartizione Tecnica dell'Università.
3. Allo "Studente Coordinatore" possono essere riconosciuti 2 CFU, secondo le modalità indicate all'art 6.

## **Art.3**

### **Obblighi dello Studente Coordinatore**

1. Lo "Studente Coordinatore", nel rispetto della regolamentazione dei SASA, di cui al successivo art. 4, deve garantire:
  - l'apertura e la chiusura degli spazi;
  - il controllo degli accessi agli spazi;
  - l'ordinato utilizzo degli spazi e delle dotazioni ivi presenti;

- ogni altra attività necessaria e utile per garantire l'ordinato e legittimo godimento degli spazi.

#### **Art.4**

##### **Modalità di gestione degli spazi**

1. Il Consiglio degli Studenti, in accordo con le esigenze della popolazione studentesca e comunque nel rispetto dei principi statutari e regolamentari dell'Ateneo, nonché della normativa di riferimento, deve determinare:

- le attività da svolgere negli spazi e le relative modalità di fruizione;
- la regolamentazione dell'accesso, dell'utilizzo degli spazi e delle dotazioni ivi presenti;
- gli orari e le modalità di apertura e chiusura delle strutture;
- le turnazioni degli studenti coinvolti nell'attività di autogestione, prevedendo per ogni turno un numero di sostituti tali da supplire in caso di indisponibilità degli studenti effettivi;
- l'organizzazione dei turni di pulizia e di riordino degli spazi;
- ogni altra attività necessaria e utile per garantire il legittimo utilizzo degli spazi.

2. La conduzione degli spazi viene assicurata dagli "Studenti Coordinatori" secondo le modalità di cui al presente regolamento, in eventuale compresenza con gli studenti coinvolti in attività di collaborazione a tempo parziale che dispongono delle competenze di cui all'art.2, punto 2.

3. Il Consiglio degli Studenti deve verificare le presenze degli "Studenti Coordinatori" attraverso un opportuno sistema.

#### **Art.5**

##### **Modalità di selezione e formazione dello Studente Coordinatore**

1. Al ruolo di "Studente Coordinatore" possono accedere gli studenti che ne fanno richiesta al Corso di Studi di appartenenza.

2. Il Corso di Studi trasmette al Consiglio degli Studenti l'elenco degli candidati "Studenti Coordinatori". Il Consiglio degli Studenti raggruppa le richieste e al raggiungimento di un opportuno numero di candidature prende accordi con l'Ufficio Tecnico per l'erogazione dei corsi di cui all'art.2, punto 2. A detto ufficio sono demandati l'organizzazione, le modalità di erogazione dei corsi di formazione e i relativi calendari.

3. Gli studenti, che avranno completato i corsi di formazione diventano "Studenti Coordinatori".

4. Per gli "Studenti Coordinatori", il Consiglio degli Studenti programmerà le attività di conduzione degli SASA.

#### **Art.6**

##### **Modalità di riconoscimento dei CFU**

1. I Corsi di Studio che adottano il progetto "Spazi di Aggregazione in Autogestione" possono riconoscere agli "Studenti Coordinatori" 2 CFU nell'ambito di "altre attività formative".

2. I requisiti che lo studente coordinatore deve maturare per il riconoscimento dei CFU sono i seguenti:

- conseguimento del ruolo di "Studente Coordinatore" attraverso la frequenza degli specifici corsi di formazione ed il superamento degli esami di abilitazione connessi (vedi art.2);
- presenza minima di 50 ore da conseguire in un A.A. e inclusive anche dei corsi di formazione di cui all'art.2, comprovata attraverso la verifica delle presenze effettuata dal Consiglio degli Studenti.

3. È compito del Consiglio degli Studenti trasmettere ai Corsi di Studio di appartenenza di ciascuno studente coordinatore l'eventuale conseguimento dei requisiti di cui al punto precedente.

#### **Art.7**

##### **Modalità di attuazione del presente regolamento**

1. Tutte le attività necessarie per dare attuazione al presente regolamento devono essere deliberate dal Consiglio degli Studenti.
2. La delibera di cui sopra deve essere trasmessa all'Ufficio Organi Collegiali che curerà la definitiva approvazione da parte degli Organi competenti.

#### **Art.8**

##### **Disposizioni finali**

1. Per qualunque atto o fatto non conforme al presente regolamento, alle normative nazionali, locali, universitarie, al Codice Etico universitario, alle generiche norme in materia di sicurezza, regolarità e salute nei luoghi di lavoro, alle norme di ordine pubblico, la responsabilità è personale.

#### **Art. 9**

##### **Estensione ad attività correlate**

1. Il presente Regolamento si estende anche alle attività svolte nel già attivo spazio autogestito presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale ed assegnato all'attività della Formula SAE.

#### **Art. 10**

##### **Emanazione e entrata in vigore**

1. Il presente regolamento, emanato con decreto rettorale, entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo pretorio on line dell'Ateneo.